

UNIVERSITA' "GIUSTINO FORTUNATO" - TELEMATICA
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, attribuiti dall'Università "Giustino Fortunato" al fine di promuovere il ruolo della ricerca scientifica e favorire la formazione e lo sviluppo di specifiche professionalità, ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 2 - Attivazione

1. E' di competenza del Senato Accademico:

- a) approvare i criteri ed i procedimenti per l'attribuzione degli assegni, finanziati o cofinanziati dall'Ateneo, indicando la struttura di riferimento;
- b) deliberare in merito alle proposte del Consiglio di Dipartimento che chiede l'attivazione dell'assegno anche se su propri fondi;
- c) deliberare sui rinnovi degli assegni.

2. La deliberazione del Senato Accademico individua il docente Responsabile scientifico al quale è affidato l'assegnista.

3. L'assegno è attivato con Decreto del Rettore, previa deliberazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza.

Art. 3 – Requisiti

1. Possono essere titolari degli assegni gli studiosi comunque in possesso di curriculum scientifico - professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, i dottori di ricerca o i possessori di titolo equivalente conseguito all'estero, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1 della citata legge 240/2010.

2. Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente all'Ateneo o con il Rettore, il Direttore Amministratore o un Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi. Qualora il titolo di dottore di ricerca e titolo equivalente conseguito all'estero non siano previsti come requisito obbligatorio, essi costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dell'assegno.

4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione.

5. Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate per via telematica e devono indicare un indirizzo di posta elettronica personale, al quale inviare ogni comunicazione, ivi comprese le convocazioni per il colloquio orale, senza obbligo di preavviso.

Art. 4 – Modalità di conferimento

1. Gli assegni sono conferiti mediante procedura di valutazione comparativa dei candidati.

2. La commissione giudicatrice sarà nominata dal Rettore, presieduta dal Responsabile Scientifico e composta da altri due componenti scelti dal Senato accademico tra i docenti e ricercatori dell'Ateneo.

3. Il bando indica il numero degli assegni che si intendono conferire, la loro durata, l'importo, il programma di ricerca, il settore scientifico-disciplinare, i requisiti dei candidati, i titoli valutabili, il diario delle prove e il programma d'esame. Il bando indica, altresì, le procedure volte alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero.

4. Il bando è pubblicato sul portale dell'Ateneo e mediante affissione all'Albo.

Art. 5 – Durata e rinnovo

1. L'assegno ha durata annuale e può essere rinnovato con lo stesso soggetto anche per periodi inferiori all'anno.

2. La durata complessiva dei rapporti instaurati, compresi i rinnovi, non può, comunque, essere superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge 240/2010.

3. Le attività di ricerca svolte ed i risultati scientifici ottenuti dal titolare dell'assegno sono descritti e valutati dal docente Responsabile scientifico in apposita relazione inviata al Direttore di Dipartimento.
4. Il rinnovo è deliberato senza soluzione di continuità dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Responsabile scientifico, prima della scadenza del contratto; la delibera di rinnovo, con allegata la relazione di cui al comma precedente e con l'indicazione della disponibilità dei fondi necessari alla copertura finanziaria, è trasmessa al Senato Accademico per l'approvazione.
5. L'erogazione dell'assegno è sospesa nei periodi di assenza, superiori a trenta giorni, dovuti a gravidanza o a malattia documentate. Al cessare della causa di sospensione, il periodo di durata dell'assegno riprende a decorrere e si protrae per il periodo residuo.
6. In caso di giudizio negativo, deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Responsabile Scientifico, il contratto con l'assegnista è risolto, ai sensi del successivo articolo 9.

Art. 6 - Importo e trattamento previdenziale, fiscale e assicurativo

1. L'importo lordo annuo minimo degli assegni, comprensivi degli oneri a carico dell'Ateneo, è determinato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione sulla base dell'importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale.
2. L'assegno è erogato in rate mensili posticipate.
3. Agli assegni di ricerca si applicano:
 - in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 47 e successive modificazioni;
 - in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2 commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 355 e successive modifiche;
 - in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007. Nel periodo di astensione per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del citato Decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca;
 - in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
4. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore del titolare dell'assegno nell'espletamento della sua attività di ricerca.
5. All'assegnista, debitamente autorizzato, che debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, possono essere rimborsate le spese sostenute per viaggio, vitto e alloggio.

Art. 7 – Diritti e doveri dell'assegnista

1. Il conferimento dell'assegno è formalizzato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato con il vincitore della selezione. Il contratto non configura in alcun modo un rapporto subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale dell'Università.
2. La collaborazione dell'assegnista al programma di ricerca ha carattere continuativo, non meramente occasionale, in rapporto di coordinamento rispetto alla complessiva attività di ricerca.
3. la collaborazione deve svolgersi sotto la direzione del docente Responsabile scientifico, in condizione di autonomia, nei soli limiti del programma di ricerca e in stretto legame con la realizzazione dello stesso senza orario predeterminato.
4. Gli assegnisti possono collaborare alle attività di ricerca condotte dagli studenti per la preparazione delle tesi di laurea. Essi, inoltre, possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle Commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Art. 8 – Divieto di cumulo, incompatibilità

1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni.
2. La titolarità dell'assegno non è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero.

3. Il dipendente in servizio presso Pubbliche Amministrazioni può essere titolare dell'assegno di ricerca previo collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno di ricerca.
4. Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con i proventi derivanti da attività lavorative svolte in modo continuativo e, comunque, lo svolgimento dell'attività lavorativa deve essere compatibile con l'esercizio dell'attività e non generare conflitto di interessi pregiudizievoli per l'Università, a giudizio del Responsabile scientifico.

Art. 9 – Risoluzione del contratto

1. Il contratto di collaborazione si risolve di diritto nelle ipotesi di annullamento della procedura di valutazione comparativa, di impossibilità sopravvenuta a continuare la collaborazione ad attività di ricerca e di inadempimento grave e rilevante da parte del titolare dell'assegno, ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.
2. La risoluzione proposta deve essere proposta dal Responsabile scientifico e deliberata dal s Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.

Art. 10 – Norme finali

1. Nel presente regolamento dove è citata la parola "Dipartimento" è da intendersi "Dipartimento e Strutture assimilate".
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

EMANATO CON D.R. N. 19/12 DEL 21 DICEMBRE 2012